

## La tassazione degli arenili ai fini T.I.A.

di [Valeria Fusconi](#)

Pubblicato il 30 luglio 2011

come vanno tassati gli stabilimenti balneari dopo il passaggio (obbligatorio) dalla T.A.R.S.U. alla T.I.A.

[Abbiamo già trattato l'argomento della tassazione degli arenili in regime di TARSU](#) e, per completezza, intendiamo estendere l'esame della medesima fattispecie anche con riguardo alla **Tariffa di Igiene Ambientale** (in prosieguo **TIA**), introdotta dall'art. 49 del D.lgs. n. 22/1997.

Se, infatti, la finalità della **TARSU** va individuata nell'esigenza di procurare le risorse necessarie a realizzare le finalità istituzionali dell'ente locale nel campo della raccolta e smaltimento dei rifiuti e "deve perciò essere applicata nei confronti di tutti i soggetti passivi individuati dalla legge, con inderogabilità convenzionale di pagamento da parte dell'ente locale<sup>1</sup>", tale esigenza non è più attuale in relazione alle disposizioni recate dall'art. 49 del decreto che ha sostituito la **TARSU** con la **TIA** e che, ispirandosi al principio comunitario "**chi inquina paga**", dispone **l'integrale copertura** del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per meglio comprendere le differenze fra le due entrate, occorre ricordare che l'articolo 61 del D. Lgs. n. 507/93 stabilisce che il gettito complessivo della **TARSU** non può superare il costo di esercizio del servizio, ne' può essere inferiore, a seconda dei casi, alle seguenti misure:

- 100% (copertura integrale) per gli enti in dichiarato stato di dissesto finanziario
- 70% per gli enti soggetti a controllo perché in situazioni strutturalmente deficitarie
- 50% per tutti gli altri enti.

Il costo di esercizio del servizio<sup>2</sup> è comprensivo delle spese di acquisto di beni e servizi, degli oneri diretti ed indiretti, compresi i costi del personale, nonché delle quote di ammortamento, calcolate a mente dell'art. 67 del DPR n. 917/1986, mentre il gettito complessivo del tributo deve essere calcolato sommando anche le entrate 'figurative' corrispondenti all'importo delle agevolazioni ed esenzioni concesse, alle quali corrispondono parte delle voci di spesa, necessarie allo svolgimento del servizio.

La **TIA**, invece, ha una struttura “binomia” essendo composta da due parti:

- la **parte fissa** (c.d. ‘tariffa di riferimento’) che costituisce la base per la determinazione della tariffa vera e propria e, nel tempo, permette di orientare e graduare gli adeguamenti. Essa si articola per fasce di utenza (domestiche e non domestiche) e fasce territoriali (zone centrali, semiperiferiche, periferiche etc...) ed è determinata sulla base del ‘metodo normalizzato’, approvato con DPR n. 158/1999;
- la **parte variabile**, invece, sarà determinata da ciascun Comune sulla base della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti e sull’entità dei costi del servizio, in modo che sia assicurata la piena copertura delle spese di esercizio e di investimento. In tal modo, la gestione dei rifiuti non dovrebbe più configurarsi come attività strutturalmente in perdita, bensì produttiva di utili, reinvestibili nel miglioramento del servizio.

Su tale ultimo aspetto, si osserva che il punto 1, all. 1, del DPR n. 158/1999 prevede – come già per la TARSU – l’equazione perfetta fra le entrate tariffarie globali ed i costi del servizio, sia gestionali che d’uso del capitale impiegato: pertanto, anche per la **TIA** vige il principio di **pareggio fra gettito e costo del servizio**.

Nonostante le molte analogie esistenti fra le due entrate comunali (peraltro autorevolmente riconosciute ed affermate dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 238/2009, proprio sulla base delle notevoli somiglianze rilevate è giunta ad affermare la natura tributaria della **TIA**), le stesse divergono sul metodo di calcolo del quantum dovuto dai soggetti passivi.

In **TARSU**, com’è noto, la commisurazione del tributo è effettuata sulla base di due parametri:

- uso dei locali e/o delle aree e, quindi, in base alla destinazione, cui corrisponde una tariffa a mq., in relazione alle categorie (ed eventuali sottocategorie) stabilite con regolamento comunale. L’uso è da intendersi come idoneità astratta dei vari tipi di immobili ad incidere sul costo del servizio, da svolgersi sulla base della quantità media presunta dei rifiuti producibili presso ciascun tipo di locale;
- superficie dei locali e/o delle aree utilizzati, riferita alla superficie tassabile (che può anche non coincidere con la superficie effettiva) e che deve tenere conto delle esclusioni/attenuazioni/agevolazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.

In **TIA**, invece, oltre a dati fissi come la superficie dell’immobile, occorre tenere conto anche di parametri più variabili e personali, come il numero degli occupanti l’immobile e l’effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi, agevolando ed incentivando le

utenze che aderiscono a specifiche iniziative (ad esempio: raccolta delle frazioni umide tramite “compostaggio”) che si traducano in riduzioni della quota variabile della **TIA** in modo proporzionale rispetto ai risultati raggiunti (singolarmente o da un gruppo di utenze). Per le utenze non domestiche, inoltre, **devono** essere previste riduzioni nei casi in cui gli utenti dimostrino di aver avviato i rifiuti prodotti al recupero<sup>3</sup>.

A differenza della **TARSU**, non è derogabile il principio che la **TIA**, per legge, deve coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la **TARSU** parte di essi erano (o potevano essere) coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.

Fatte queste indispensabili premesse, mentre avevamo concluso per la tassazione degli arenili in regime di **TARSU**, seppure con le agevolazioni di cui all’art. 66 del d.lgs. 507/1993, riteniamo ammissibile in **TIA** una diversa tassazione dei predetti immobili, non essendo l’ente locale vincolato all’applicazione di un testo normativo (d.lgs. 507/1993) che definisce specificamente il presupposto del tributo, le esclusioni, nonché le particolari condizioni d’uso, lasciando libero l’ente locale solo nella **quantificazione dell’agevolazione** (abbattimento fino a 1/3).

Invece, come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata, la “lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell’art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che “la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare”), può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dall’art. 52 del d. lgs. 446/1997”.

Ciò consente – almeno in linea di principio – che l’ente locale in regime di **TIA** possa deliberare agevolazioni anche per le utenze non domestiche fra le quali ben potrebbero rientrare i lidi balneari, ponendo in essere una tassazione (forse più) equa, che tenga conto della specificità di tali aree, commisurate alla capacità di produrre rifiuti in rapporto al tempo di utilizzazione delle aree medesime, delimitato temporalmente dalla Capitaneria di Porto.

30 luglio 2011

Valeria Fusconi

1□ LAMBERTI C., Tassabili gli immobili quasi del tutto inutilizzati, commento a Cass. n. 18316/2004 in G.T. – Rivista di giurisprudenza tributaria n. 3/2005, pag. 240.

2□ Un ulteriore componente del costo del servizio – se affidato in appalto a terzi e non gestito in economia dal Comune – è rappresentato dall’IVA corrisposta sulle operazioni di raccolta e smaltimento, applicabile nella misura del 10% per i rifiuti urbani ed assimilati (altrimenti 20%).

3□ Cfr. comma 10 dell’articolo 49, il quale dispone che “Nella modulazione della tariffa sono

assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori” ed il successivo comma 14 che prevede che “Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l